

PS11898 - MCFIT/GESTIONE ABBONAMENTI EMERGENZA COVID

Provvedimento n. 29787

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 1° febbraio 2021, e successivamente integrata in data 18 e 24 maggio 2021, con la quale la società RSG Group Italia S.r.l. (già McFit Italia S.r.l.) ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 25 marzo 2021, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 10 giugno 2021, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. RSG Group Italia S.r.l. (già McFit Italia S.r.l. e, nel prosieguo, ancora "McFit" o la "Società"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La Società è attiva nel settore della fornitura ai privati di servizi, tra gli altri, di attività sportive e ricreative ed è interamente controllata dalla società tedesca RSG Group G.m.b.h. Con modifica dell'atto costitutivo iscritta nel Registro delle Imprese il 18 maggio 2021, la Società ha mutato la sua denominazione in RSG Group Italia S.r.l.

2. Unione Nazionale Consumatori in qualità di segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne le seguenti condotte: (i) la richiesta di pagamento nonché il prelievo dal conto corrente dei consumatori delle rate per i mesi da marzo a maggio 2020, durante i quali gli impianti sportivi sono stati chiusi per i provvedimenti di contenimento del Covid-19; (ii) la preclusione ai consumatori della possibilità (contrattualmente prevista)¹ di sospendere l'abbonamento nel periodo di chiusura forzata degli impianti sportivi, nonostante il prelievo dal conto corrente o la richiesta di pagamento delle rate; (iii) il rifiuto opposto ai consumatori di sciogliere il contratto ai sensi dell'articolo 216 d.l. 15 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche dalla l. 16 luglio 2020, n. 77² (c.d. Decreto Rilancio).

4. Le condotte descritte *sub (i)* e *(ii)* avrebbero limitato la libertà di scelta dei consumatori attraverso la coercizione al pagamento di servizi che non potevano essere resi e l'imposizione di un ostacolo non contrattuale all'esercizio del diritto di sospendere l'abbonamento. La condotta *sub (iii)* avrebbe limitato la libertà di scelta dei consumatori ostacolando l'esercizio del diritto di scioglimento del rapporto previsto dalla normativa emergenziale.

¹ [L'art. 5.2 delle "Condizioni generali del contratto di abbonamento McFit versione 20.05.2020" (disponibili sul sito del professionista) rubricato "Sospensione del Contratto di Abbonamento", prevede che l'abbonato (se in regola con tutti i pagamenti pregressi) possa sospendere il contratto con esonero dall'obbligo di pagamento delle rate mensili e allungamento della sua durata per un periodo pari alla sospensione.]

² [In base a questa disposizione: "A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva".]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

5. In data 30 dicembre 2020, secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di circa cinquanta utenti, nonché di un'associazione di consumatori, pervenute dalla fine di marzo a dicembre 2020, è stato avviato nei confronti di McFit Italia S.r.l. il procedimento istruttorio PS11898 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

6. Il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 15 gennaio, 16 marzo e 9 aprile 2021.

7. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto argomentazioni difensive con note e successive integrazioni pervenute in data 1° e 18 febbraio e 7 maggio 2021³.

8. In data 19 febbraio e 12 aprile 2021 la Società è stata sentita in audizione.

9. In data 1° febbraio 2021, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrati in data 18 maggio 2021⁴. Una versione consolidata degli impegni è stata depositata in data 24 maggio 2021⁵.

10. In data 10 giugno 2021 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁶.

11. In data 18 giugno 2021, la Società ha inviato una memoria conclusiva con cui richiama integralmente le precedenti memorie, il contenuto delle audizioni e gli impegni presentati⁷.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

12. La Società, nelle richiamate memorie e nel corso delle audizioni, ha evidenziato la non facile situazione economica che essa e più ampiamente il settore del *fitness* stanno attraversando a causa delle chiusure imposte dalle misure di contenimento della pandemia, della loro riproposizione da ottobre 2020 e delle disdette dei contratti di abbonamento⁸. Rispetto alle condotte contestate, il professionista fa presente, anzitutto, l'incertezza normativa dovuta alla proroga dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di chiusura; la propria buona fede; e le difficoltà derivanti dalla situazione di imprevedibilità causata dalla pandemia. In particolare, la chiusura dei suoi uffici ha determinato la necessità di riorganizzare l'assistenza ai consumatori da remoto e di aggiornare i *software* aziendali. Nonostante ciò, il professionista ha comunicato sin da subito agli abbonati la possibilità di recuperare i giorni pagati e non fruiti alla fine del contratto e ha emesso i *voucher* di cui all'articolo 216 d.l. 34/2020⁹. Il professionista rileva altresì di aver messo, gratuitamente a disposizione degli abbonati, *app* per continuare ad allenarsi da casa¹⁰ e di aver previsto *benefit* a favore dei consumatori che hanno scelto di pagare la quota di maggio 2020¹¹.

13. In particolare, riguardo alla condotta *sub (i)* di cui alla comunicazione di avvio, la Società sostiene di aver fatto correttamente affidamento sulle date di riapertura previste nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi sistematicamente disattese¹². In questa situazione, il professionista sostiene di aver operato l'incasso, ritenendo che ricorresse l'impossibilità temporanea della prestazione ex articolo 1256, comma 2, c.c.

La Società rileva poi di aver bloccato i solleciti di pagamento inviati ad alcuni consumatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in via automatica e a causa di un errore informatico¹³.

14. Riguardo alla condotta *sub (ii)*, la Società ha documentato che l'unico mese in cui, a causa degli interventi sui *software* aziendali, si sono verificate anomalie (mancata possibilità di sospendere gli abbonamenti o interruzioni di sospensioni già richieste) è stato aprile 2020; dal 15 aprile 2020 è stato nuovamente possibile per gli abbonati inserire

³ [Cfr. rispettivamente i protocolli nn. 17187, 22157 e 43564.]

⁴ [Cfr. prot. n. 46193.]

⁵ [Cfr. prot. n. 47549.]

⁶ [Cfr. prott. nn. 51342 e 51343.]

⁷ [Cfr. prot. n. 53465.]

⁸ [Cfr. la memoria pervenuta il 1° febbraio 2021.]

⁹ [Cfr. la memoria del 13 agosto 2020 (prot. n. 63741) in risposta alla richiesta di informazioni del 27 luglio 2020 e i relativi allegati.]

¹⁰ [Cfr. la memoria del 13 agosto 2020 e i relativi allegati.]

¹¹ [Cfr. la memoria pervenuta il 1° febbraio 2021 e il doc. 31 ad essa allegato.]

¹² [In proposito, il DPCM 1° marzo 2020 ha previsto la chiusura delle palestre della Lombardia e della provincia di Piacenza sino all'8 marzo; il DPCM 8 marzo 2020 ha disposto la chiusura delle palestre del Veneto e di Parma fino al 3 aprile; il DPCM 9 marzo 2020 ha disposto la chiusura delle palestre delle restanti regioni sino al 3 aprile; il DPCM 1° aprile 2020 ha prorogato detta chiusura al 13 aprile, il DPCM 10 aprile l'ha prorogata al 3 maggio, il DPCM 26 aprile al 17 maggio e infine il DPCM 17 maggio ha disposto la riapertura per il 25 maggio (potendo le singole Regioni prevedere una data diversa, ad esempio il Veneto il 18 maggio).]

¹³ [Cfr. la memoria del 1° febbraio 2021, allegati 14 a)-e).]

la sospensione del contratto¹⁴ e, per rimediare ai citati disservizi, ha inserito "manualmente" le sospensioni. In proposito, gli abbonati hanno potuto regolarmente sospendere i mesi di marzo e maggio (sospensione possibile, rispettivamente, fino alla fine di febbraio e di aprile). In particolare, il professionista ha dichiarato che per il mese di marzo 2020 gli abbonati hanno inserito 11.890 sospensioni; di aver inserito "manualmente" per il mese di aprile 12.259 sospensioni e che le sospensioni per il mese di maggio 2020 sono state 29.918 (comprehensive di quelle inserite sia dagli abbonati sia "manualmente" dalla Società)¹⁵.

15. Riguardo alla condotta *sub (iii)*, il professionista sostiene che, considerata anche la durata solitamente annuale dell'abbonamento, la pandemia non costituisca un'ipotesi di impossibilità totale della prestazione ex articolo 1463 c.c., come "impropriamente qualificata" dal legislatore nel citato articolo 216 d.l. 34/2020 con "effetti catastrofici non solo per McFit, ma per tutte le palestre e piscine d'Italia". In tale situazione, il professionista ritiene di aver correttamente accordato, caso per caso, lo scioglimento del contratto agli abbonati ai sensi all'articolo 1256, comma 2, c.c.¹⁶.

16. Come sopra indicato, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 1° febbraio 2021, integrati il 18 maggio 2021 e inviati in versione consolidata il 24 maggio 2021.

17. La proposta, come integrata, è articolata nei seguenti punti.

Impegno a): Impegno a non richiedere le quote di marzo, aprile e maggio 2020 e attribuzione di mensilità gratuite a seguito del prelievo delle rate di marzo e aprile 2020.

18. McFIT, pur sostenendo in linea di principio la legittimità del suo operato, si impegna a continuare a non richiedere, neppure in futuro agli abbonati che non lo hanno eseguito, il pagamento delle quote di marzo, aprile e maggio 2020. La Società si impegna altresì ad accordare ai consumatori cui siano state prelevate dal conto corrente le rate contrattuali dei mesi di marzo e aprile 2020 e che non abbiano già usufruito, in relazione a tali mensilità, o del *voucher* di cui all'articolo 216, comma 4, del Decreto Rilancio, o del recupero dei giorni pagati e non usufruiti messi a disposizione dal professionista, la possibilità di ottenere un corrispondente periodo di fruizione gratuita della palestra¹⁷.

Precisa poi che, l'impegno non si estende al mese di maggio 2020, poiché dal 15 aprile 2020 i consumatori potevano nuovamente sospendere il contratto di abbonamento e la Società ha inserito "manualmente" le sospensioni nei termini sopra descritti.

Impegno b): Avvenuta possibilità per i consumatori di sospendere il contratto.

19. McFit fa presente che l'impossibilità di sospendere l'abbonamento è stata temporanea e ha riguardato la sola mensilità di aprile 2020. Come sopra descritto, la Società ha dichiarato di aver inserito "manualmente" le sospensioni per aprile e maggio e ha precisato che i consumatori hanno comunque potuto sospendere i mesi di marzo e maggio 2020.

Impegno c): Accoglimento delle richieste di scioglimento del contratto.

20. McFit, pur affermando di aver correttamente accordato agli abbonati richiedenti lo scioglimento del contratto al venir meno dell'interesse a conseguire la prestazione, si impegna ad accogliere tutte le richieste di scioglimento dei contratti di abbonamento già pervenute dai consumatori dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del Decreto Rilancio, richiedendo all'abbonato di allegare copia della richiesta di risoluzione inviata al professionista nel periodo sopra indicato.

Nel dettaglio, l'impegno prevede due distinte ipotesi: (i) se dopo la richiesta di scioglimento del contratto, l'abbonato non ha nei mesi successivi frequentato la palestra, il contratto si risolverà alla data di chiusura del centro sportivo di iscrizione (febbraio o marzo 2020), con restituzione di quanto eventualmente versato successivamente a tale data, entro 30 giorni dall'adesione all'iniziativa; (ii) se invece, dopo la richiesta di scioglimento del contratto, l'abbonato ha, nei mesi successivi, frequentato la palestra, il contratto si risolverà a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ultima frequenza della palestra, con restituzione di quanto eventualmente versato successivamente a detta data entro trenta giorni dall'adesione.

21. I consumatori potranno beneficiare delle iniziative oggetto degli Impegni entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito internet del professionista. In proposito, McFIT informerà i consumatori di tali iniziative inserendo nell'home page del proprio sito internet l'apposita voce "Coronavirus" accanto a quelle dedicate alle "Condizioni generali di contratto", "Note legali", "Diritto di recesso", "Dati personali" e "FAQ". Il professionista si impegna a pubblicare sul proprio sito internet l'avviso riguardante le iniziative sopra descritte entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni.

¹⁴ [Cfr. la memoria del 1° febbraio 2021 e l'allegato 3 alla memoria del 13 agosto 2020.]

¹⁵ [Cfr. la memoria del 1° febbraio 2021, pag. 13 e gli allegati 12, 13 e 15.]

¹⁶ [Cfr. la memoria del 1° febbraio 2021.]

¹⁷ [A seconda dei casi, l'abbonato potrà fruire al termine dell'abbonamento di uno o due mesi gratuiti.]

IV. VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI

22. Il presente provvedimento concerne la richiesta di pagamento e il prelievo dal conto corrente dei consumatori delle rate di abbonamento dei mesi da marzo a maggio 2020 di chiusura degli impianti sportivi, la preclusione della possibilità contrattualmente prevista di sospendere l'abbonamento in questo periodo e il rifiuto opposto ai consumatori di sciogliere il contratto ai sensi dell'articolo 216, comma 4, d.l. 34/2020.

23. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista, come da ultimo inviati nella versione consolidata, siano idonei a far venire meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del 30 dicembre 2020.

24. Con l'Impegno a) il professionista: (i) continuerà a non richiedere agli abbonati che non lo hanno eseguito il pagamento delle quote di marzo, aprile e maggio 2020 e (ii) attribuisce ai consumatori pregiudicati dal prelievo delle rate contrattuali dei mesi di marzo e aprile 2020 la possibilità di ottenere un periodo di fruizione gratuita della palestra di pari valore.

L'impegno a mantenere la decisione di non richiedere agli abbonati che non lo hanno eseguito il pagamento delle citate quote - impegno cui il professionista sta già dando esecuzione - pone specifico rimedio a una delle condotte contestate in avvio.

L'attribuzione agli abbonati pregiudicati dalle condotte del professionista di un certo numero di mensilità gratuite può ritenersi soddisfacente. Infatti, l'abbonato rimasto iscritto ha interesse a continuare a usufruire dei servizi offerti dal professionista per uno o due mesi a seconda dei casi e la restituzione delle somme indebitamente prelevate non costituirebbe un vantaggio significativamente maggiore. Infine, con l'accettazione dell'impegno, i consumatori ottengono un beneficio immediatamente utilizzabile.

La circostanza che l'attribuzione di mensilità gratuite non si estenda al mese di maggio 2020 tiene conto del fatto che a partire dal 15 aprile 2020 i consumatori hanno potuto sospendere regolarmente il contratto. In proposito, il professionista ha dichiarato che le sospensioni per il mese di maggio 2020 sono state 29.918 (comprehensive di quelle inserite sia dagli abbonati sia "manualmente" dalla Società)¹⁸.

25. L'Impegno c) prevede il riconoscimento della facoltà per i consumatori di sciogliersi dal contratto coerentemente con l'articolo 216, comma 4, d.l. 34/2020 secondo cui, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione nei contratti di abbonamento, ex articolo 1463 c.c. Tale impegno pone specifico rimedio alla condotta contestata *sub* (iii). In proposito, la Società distingue i casi in cui, dopo la richiesta di scioglimento del contratto, l'abbonato abbia o non abbia continuato a frequentare la palestra. Anche nel caso in cui l'abbonato abbia continuato a frequentare, il professionista riconosce lo scioglimento con le dovute restituzioni, nonostante il consumatore abbia tenuto un comportamento non coerente con la manifestata volontà di sciogliere il contratto dal quale si potrebbe dedurre una rinuncia per fatti concludenti allo scioglimento. Anche questo impegno attribuisce ai consumatori coinvolti un beneficio sostanzialmente immediato.

26. Le tempistiche di pubblicazione dell'avviso relativo a tali iniziative sul sito internet del professionista (15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni) e di adesione per i consumatori alle iniziative sopra descritte (30 giorni dalla sua pubblicazione) appaiono congrue.

27. Infine, l'Impegno b) non può considerarsi tale in senso tecnico, in quanto riguarda una condotta contestata cui il professionista ha già posto rimedio nei termini prima descritti.

28. In conclusione, gli impegni appaiono in grado, nel loro complesso, di rimediare ai pregiudizi causati ai consumatori dalle pratiche commerciali contestate; le soluzioni prospettate, infatti, sono in grado di risolvere sostanzialmente le criticità evidenziate in avvio e appaiono coerenti con l'obiettivo delle normative emergenziali consistente nel temperare l'interesse dei consumatori pregiudicati dalle chiusure con l'interesse dei professionisti ad evitare una diffusa crisi di liquidità causata dalla restituzione delle somme pagate per prestazioni non eseguibili.

29. Inoltre, l'articolo 36 *ter* della l. 21 maggio 2021 n. 41, di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, non applicabile alle condotte contestate in quanto riferito alle chiusure disposte da ottobre 2020, amplia gli strumenti alternativi al rimborso delle somme versate (*voucher* o svolgimento delle attività a distanza quando possibile) e dunque tiene ancora in maggior considerazione l'interesse dei professionisti ad evitare crisi di liquidità¹⁹. Sul punto, si noti che la Società, durante il periodo interessato dal procedimento, ha dichiarato di aver messo gratuitamente a disposizione degli abbonati una *app* informatica per continuare ad allenarsi da casa.

30. Gli impegni appaiono dunque rimediare alle criticità evidenziate in avvio, in un'ottica di proporzionalità tra gli interessi dei consumatori e quelli del professionista, soprattutto se si tiene conto del contesto eccezionale e imprevedibile in cui le condotte sono state poste in essere.

¹⁸ [Cfr. la memoria del 1° febbraio 2021, pag. 13 e gli allegati 12, 13 e 15.]

¹⁹ [Secondo la nuova normativa "La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fin dello stato di emergenza nazionale".]

31. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società RSG Group Italia S.r.l. (già McFit Italia S.r.l.), nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società RSG Group Italia S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società RSG Group Italia S.r.l. (già McFit Italia S.r.l.), ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti in data 1° febbraio 2021, successivamente integrati in data 18 maggio 2021, e presentati in versione consolidata in data 24 maggio 2021 come descritti nel Formulário allegato al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società RSG Group Italia S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli